

CODICE DI CONDOTTA PER I FORNITORI

1. INTRODUZIONE

Cogeninfra S.p.A. e le entità giuridiche che la controllano ("Cogeninfra") si impegnano a rispettare i più elevati standard di condotta etica e di responsabilità sociale e ambientale. Ci aspettiamo che i nostri fornitori aspirino a questi stessi standard nelle loro operazioni commerciali e che dispongano di politiche e processi propri che affrontino le questioni qui descritte. Di conseguenza, Cogeninfra ha creato il presente "Codice di condotta per i fornitori", che definisce gli standard attesi da qualsiasi fornitore che intrattenga rapporti commerciali con Cogeninfra.

"Fornitore" indica qualsiasi azienda o persona fisica che fornisca un prodotto o un servizio o intraprenda qualsiasi attività per o per conto di Cogeninfra, direttamente o indirettamente.

Per "Rappresentante del Fornitore" si intende qualsiasi persona che lavori per un Fornitore, sia in base a un contratto di lavoro sia in base a qualsiasi altro contratto (scritto o orale) in cui una persona si impegna a svolgere personalmente qualsiasi lavoro o servizio per il Fornitore e comprende, senza limitazioni, i mandanti, i funzionari, i direttori, i dipendenti e gli appaltatori indipendenti del Fornitore.

2. SISTEMI E ACCESSO ALLA RETE

L'accesso ai sistemi e ai dati di Cogeninfra è limitato solo ai sistemi e ai dati approvati da Cogeninfra e necessari per l'esecuzione dei servizi concordati. Qualsiasi Rappresentante del Fornitore autorizzato ad accedere ai sistemi di Cogeninfra dovrà rispettare la Politica di Utilizzo Accettabile di Cogeninfra che sarà fornita a tale Rappresentante del Fornitore se e come applicabile. Qualsiasi tentativo di accesso ai dati non autorizzato al Fornitore costituisce una violazione della politica di sicurezza di Cogeninfra. Se Cogeninfra viene a conoscenza di un Rappresentante del Fornitore che tenta di accedere a sistemi per i quali non è autorizzato, Cogeninfra prenderà provvedimenti immediati, che possono includere (a) l'allontanamento del Rappresentante del Fornitore dai locali di Cogeninfra; (b) la cessazione dell'accesso del Rappresentante del Fornitore; (c) la cessazione del contratto di servizi del Fornitore con Cogeninfra. I codici di accesso e le password non possono essere condivisi o comunicati a persone diverse da quelle a cui è stato assegnato l'accesso. La condivisione di tali credenziali può essere causa di cessazione dell'accesso del/i Rappresentante/i del Fornitore e del contratto di servizi del Fornitore con Cogeninfra. Tutte le connessioni extranet (quelle connessioni che non si trovano fisicamente su o all'interno di un sito Cogeninfra) devono avere un piano di sicurezza approvato da Cogeninfra su file prima che la connessione possa essere stabilita e utilizzata. Tutto l'hardware di proprietà di Cogeninfra e/o l'hardware fornito dal Fornitore utilizzato dal Fornitore per accedere ai sistemi di Cogeninfra (anche tramite accesso remoto) sarà soggetto a una revisione di hardening dei sistemi e a misure di test di vulnerabilità condotte dai team di sicurezza informatica di Cogeninfra e, se necessario, Cogeninfra potrà richiedere l'aggiunta di misure o



la modifica delle configurazioni per garantire che i dispositivi soddisfino i requisiti di sicurezza di Cogeninfra.

I requisiti di cui sopra non devono essere considerati come una limitazione, in alcun modo, di eventuali dichiarazioni, garanzie o patti in materia di IT, sicurezza dei dati e riservatezza inclusi in qualsiasi accordo tra il Fornitore e Cogeninfra.

3. USO DELLA PROPRIETÀ DI COGENINFRA

Il Fornitore è responsabile dell'uso corretto della proprietà di Cogeninfra e deve salvaguardarla da perdite, danni, uso improprio o furto. La proprietà di Cogeninfra viene fornita al Fornitore solo per scopi aziendali. L'uso personale di apparecchiature Cogeninfra, come telefoni e computer, deve essere ridotto al minimo. Qualsiasi duplicazione e utilizzo non autorizzato di software costituisce una violazione delle leggi sul copyright. Tutte le attività Internet, intranet e di posta elettronica che utilizzano i sistemi Cogeninfra devono essere condotte per scopi aziendali legittimi e direttamente correlati ai servizi che il Fornitore sta svolgendo per Cogeninfra. Il Fornitore non può pubblicare o discutere informazioni commerciali riguardanti Cogeninfra con i media o su Internet.

4. PRIVACY E RISERVATEZZA DEI DATI

I fornitori devono rispettare le leggi e le normative sul trattamento e la protezione dei dati personali vigenti in Europa e nei rispettivi Paesi in cui operano, proteggere i dati riservati di Cogeninfra e i dati personali individuali degli interessati, nonché "mettere in atto misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio (art. 32 GDPR)" per impedirne il trattamento non autorizzato.

5. STANDARD ETICI

Cogeninfra cerca di identificare fornitori che conducono affari con standard etici coerenti con i propri. Il fornitore deve attenersi ai seguenti standard e linee guida etiche:

- Rispettare tutte le leggi in materia
- Trattare gli altri in modo equo, con dignità e rispetto.
- Preparare tutti i registri delle transazioni finanziarie in modo accurato e accurato.
- Riferire le condizioni finanziarie e i risultati delle operazioni in modo onesto e tempestivo.
- Trattare in modo onesto e corretto con clienti, committenti, fornitori e partner finanziari.
- Evitare conflitti di interesse reali e potenziali
- Evitare di fare e ricevere regali in modo improprio.
- Salvaguardare il patrimonio di Cogeninfra
- Proteggere la reputazione di Cogeninfra
- Separare le attività politiche personali dall'attività di Cogeninfra.
- Segnalare le violazioni osservate degli standard legali ed etici

6. SALUTE E SICUREZZA

Cogeninfra si aspetta che i suoi Fornitori si impegnino a implementare gli standard di salute e sicurezza sul lavoro a un livello elevato. Il Fornitore rispetta le normative applicabili in materia di salute e sicurezza sul lavoro e fornisce un ambiente di lavoro sicuro e favorevole alla salute, al fine di preservare la salute dei dipendenti e prevenire incidenti, infortuni e malattie professionali.



Cogeninfra mantiene un ambiente di lavoro libero da droghe e alcol. Nessun Fornitore o Rappresentante del Fornitore è autorizzato a possedere, consumare, vendere o essere sotto l'influenza di alcol e droghe illegali (e droghe legali che non sono usate in modo coerente con i requisiti di dosaggio) mentre si trova in qualsiasi struttura di Cogeninfra. Qualsiasi Fornitore trovato in violazione di questa politica può essere allontanato dai locali aziendali e non può rientrare in una struttura di Cogeninfra. Le armi da fuoco e qualsiasi altro tipo di arma non sono ammesse in nessuna struttura Cogeninfra e non possono essere portate con sé durante lo svolgimento delle attività di Cogeninfra. Comportamenti violenti o abusivi non saranno tollerati in Cogeninfra. Qualsiasi Rappresentante del Fornitore che si renda protagonista di tale comportamento potrà essere allontanato dai locali e non potrà rientrare in una struttura Cogeninfra.

7. DIVIETI DI DISCRIMINAZIONE E MOLESTIE

Cogeninfra non tollera discriminazioni o molestie illegali sul posto di lavoro. Il Fornitore non deve assumere alcun comportamento illegale discriminatorio o molesto nelle strutture di Cogeninfra o diretto a chiunque sul posto di lavoro. Sono severamente vietate le discriminazioni o le molestie basate su razza, colore, religione, origine nazionale, cittadinanza, ascendenza, sesso (compresa la gravidanza), identità di genere, età, disabilità, stato civile, orientamento sessuale o altre caratteristiche o status protetti.

Le molestie sessuali sono generalmente definite come avance sessuali indesiderate, richieste di favori sessuali o altri comportamenti visivi, verbali o fisici di natura sessuale quando: (i) la sottomissione a tali comportamenti è resa, esplicitamente o implicitamente, un termine o una condizione di impiego; (ii) la sottomissione o il rifiuto di tali comportamenti influisce sulle opportunità di impiego; o (iii) tali comportamenti interferiscono con il lavoro di un individuo o creano un ambiente di lavoro intimidatorio, ostile o offensivo. Esempi di molestie sessuali sono, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: gesti sessuali, occhiate o esposizione di oggetti o immagini sessualmente suggestive; commenti dispregiativi, epiteti, insulti, prese in giro e scherzi di natura sessuale; commenti grafici sulla vita sessuale o sul corpo di una persona; lettere, e-mail, note o inviti suggestivi o osceni; contatti fisici indesiderati.

Cogeninfra potrà, a sua esclusiva e assoluta discrezione, allontanare dai locali qualsiasi Fornitore che tenga una condotta offensiva.

Il Fornitore deve segnalare tempestivamente qualsiasi comportamento offensivo, sia esso diretto al Fornitore o ai dipendenti di Cogeninfra, informando qualsiasi membro della direzione di Cogeninfra.

8. CONFORMITÀ ALLE LEGGI SUL LAVORO; STANDARD LAVORATIVI

Il fornitore deve rispettare tutte le leggi applicabili alla sua attività. Il fornitore deve sostenere i principi del Global Compact delle Nazioni Unite, la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani delle Nazioni Unite e la Dichiarazione dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro del 1998 sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro, in conformità con le leggi e le prassi nazionali.

LAVORO INFANTILE. Ai Fornitori è vietato utilizzare lavoratori al di sotto dell'età legale di impiego in qualsiasi paese o giurisdizione locale in cui il Fornitore esegue il lavoro per Cogeninfra. Se l'età minima di impiego non è definita, l'età minima di impiego sarà di 15 anni. Nei casi in cui i minori siano autorizzati a lavorare, ci aspettiamo che i nostri Fornitori osservino tutti i requisiti legali, in particolare quelli relativi all'orario di lavoro, ai salari, all'istruzione minima e alle condizioni di lavoro.

LAVORO FORZATO. Il Fornitore non impiegherà o utilizzerà alcuna forma di lavoro forzato, vincolato o obbligatorio, o altre forme di schiavitù o traffico di esseri umani e adotterà tutte le misure ragionevoli per garantire che non vi sia alcuna forma di lavoro forzato, vincolato o obbligatorio, o altre forme di schiavitù o traffico di esseri umani impiegata o utilizzata all'interno della sua attività o nelle sue catene di fornitura.

RETRIBUZIONE E ORARIO DI LAVORO. Il Fornitore dovrà rispettare le rispettive leggi e normative nazionali in materia di orari di lavoro, salari e benefit.

PRATICHE DISCIPLINARI/COERCIZIONE. Cogeninfra crede fermamente che tutti debbano essere trattati con dignità. I fornitori non devono infliggere o minacciare di infliggere punizioni corporali o qualsiasi altra forma di abuso o molestia fisica, sessuale, psicologica o verbale ai dipendenti.

LIBERTÀ DI ASSOCIAZIONE. I rappresentanti dei fornitori saranno liberi di aderire a organizzazioni di loro scelta. I fornitori rispetteranno e riconosceranno il diritto dei dipendenti di aderire e organizzare associazioni di loro scelta e di contrattare collettivamente. I dipendenti non saranno soggetti a intimidazioni o molestie nell'esercizio del loro diritto di aderire o astenersi dall'aderire a qualsiasi organizzazione.

9. L'AMBIENTE

Il fornitore dovrà rispettare tutte le leggi, i regolamenti e gli standard ambientali applicabili e implementare un sistema efficace per identificare ed eliminare i potenziali pericoli per l'ambiente. I fornitori devono, ove possibile, sostenere un approccio precauzionale alle questioni ambientali e intraprendere iniziative per promuovere una maggiore responsabilità ambientale.

10. COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITÀ

Cogeninfra cerca di lavorare con fornitori che collaborano con le amministrazioni e le comunità locali per migliorare il benessere educativo, culturale, economico e sociale delle comunità in cui vivono e servono.

11. DONI; CONFLITTI DI INTERESSE

I dipendenti di Cogeninfra non possono accettare regali, omaggi o intrattenimenti eccessivi (vale a dire, al di là di cortesie commerciali nominali e convenzionali, come un pranzo occasionale) da qualsiasi individuo o organizzazione con cui Cogeninfra ha rapporti d'affari e il Fornitore deve astenersi dall'offrire regali, pagamenti o simili che potrebbero, o potrebbero essere percepiti come una violazione di questa politica. Il Fornitore deve inoltre astenersi dall'accettare o dare doni, favori, pagamenti, intrattenimenti, prestiti o simili con lo scopo di ottenere un vantaggio o un'influenza impropria per il Fornitore, Cogeninfra o qualsiasi terza parte con qualsiasi cliente, potenziale cliente o altra terza parte o che creino un'apparenza di scorrettezza. Il Fornitore deve rivelare tutti i potenziali conflitti di interesse, compresi quelli in cui il Fornitore potrebbe essere stato messo inavvertitamente a causa di relazioni commerciali o personali con clienti, fornitori, soci d'affari o concorrenti di Cogeninfra, o con altri dipendenti di Cogeninfra. I dipendenti del Fornitore non possono agire per conto di Cogeninfra in alcuna transazione o relazione commerciale che coinvolga loro stessi o i membri della loro famiglia, o altre persone o organizzazioni con le quali loro o la loro famiglia hanno un significativo legame personale o interesse finanziario.

12. INTEGRITÀ AZIENDALE; CORRUZIONE E SANZIONI

Corruzione, concussione, estorsione e appropriazione indebita, in qualsiasi forma, sono severamente vietate. I fornitori non dovranno violare il Foreign Corrupt Practices Act, il Bribery Act del Regno Unito, le convenzioni internazionali anticorruzione e le leggi e i regolamenti anticorruzione vigenti nei Paesi in cui operano, e non dovranno impegnarsi in alcuna forma di corruzione, concussione, estorsione o appropriazione indebita. I fornitori non dovranno offrire o accettare tangenti o altri mezzi per ottenere un vantaggio indebito o improprio. I fornitori devono rispettare standard commerciali equi in materia di pubblicità, vendite e concorrenza.

I Fornitori devono inoltre garantire che tutte le persone, compresi i dipendenti, i fornitori, gli agenti e gli appaltatori del Fornitore, che sono impegnati nella fornitura di servizi a Cogeninfra rimangano sempre conformi alle sanzioni e ai controlli commerciali applicabili.

13. INSIDER TRADING

L'acquisto o la vendita di titoli mentre si è in possesso di informazioni materiali non pubbliche che il Fornitore acquisisce in virtù del suo rapporto con Cogeninfra è vietato, così come la comunicazione di tali informazioni ad altri, sia espressamente che attraverso la formulazione di una raccomandazione per l'acquisto o la vendita di tali titoli sulla base di tali informazioni.

14. FRODI E INDAGINI

Il Fornitore è tenuto a collaborare con gli investigatori di Cogeninfra, con le forze dell'ordine e con le agenzie di regolamentazione in caso di indagini su comportamenti illeciti da parte del Fornitore o di altri soggetti che operano con Cogeninfra. Questa cooperazione include la segnalazione di violazioni della legge e la collaborazione con le forze dell'ordine nei loro sforzi di perseguimento.

Nel caso in cui il Fornitore riceva citazioni in giudizio, richieste normative, richieste dei media o altre richieste di terzi relative a Cogeninfra, il Fornitore dovrà prontamente inoltrare tali questioni a Cogeninfra, nella misura in cui ciò sia consentito dalla legge.

15. RAPPRESENTAZIONE DI COGENINFRA

Il Fornitore non può rappresentare se stesso come un dipendente di Cogeninfra o stipulare alcun accordo per conto di Cogeninfra o in nome di Cogeninfra.

16. CONFORMITÀ

Cogeninfra si riserva il diritto di chiedere al Fornitore di riaffermare periodicamente la conformità al presente Codice di condotta, di indagare in qualsiasi momento sulla conformità del Fornitore al presente Codice di condotta e di allontanare immediatamente il Fornitore dai locali di Cogeninfra e/o di risolvere il relativo contratto di servizi con il Fornitore in caso di non conformità.

17. COMUNICAZIONE

Il fornitore deve adottare le misure appropriate per garantire che i principi del presente Codice siano comunicati ai propri dipendenti e lungo la propria catena di fornitura. Il fornitore deve inoltre adottare le misure appropriate per garantire che i principi del presente Codice siano adottati e applicati dai propri dipendenti, fornitori, agenti e appaltatori, nella misura in cui ciò sia applicabile.

18. L'APPLICAZIONE

Se Cogeninfra stabilisce che un Fornitore ha violato il presente Codice, Cogeninfra può interrompere il rapporto commerciale o richiedere al Fornitore di attuare un piano di azione correttivo. Se l'azione correttiva viene consigliata, ma non viene intrapresa, Cogeninfra sospenderà l'invio di ordini futuri e interromperà il rapporto commerciale con il Fornitore.

19. SEGNALAZIONE DI PROBLEMI

Le violazioni materiali effettive o sospette da parte di un fornitore del presente Codice di condotta per i fornitori o qualsiasi altra grave violazione potenzialmente dannosa per i nostri clienti, per i dipendenti di Cogeninfra o per Cogeninfra come azienda, devono essere segnalate in prima istanza al proprio contatto Cogeninfra personale@Cogeninfra.it, l'indirizzo di posta elettronica anonimo di Cogeninfra. Allo stesso modo, se siete fornitori di Cogeninfra e sospettate che un dipendente di Cogeninfra, o chiunque agisca per conto dell'azienda, abbia assunto una

condotta illegale o comunque scorretta, dovrete segnalare la questione al vostro contatto Cogeninfra personale@cogeninfra.it.

20. MODELLO ORGANIZZATIVO, DECRETO LEGISLATIVO 231/2001 E CODICE DI COMPORTAMENTO

Nel caso in cui il Fornitore fornisca i Servizi a Cogeninfra in Italia, il Fornitore dichiara di essere a conoscenza del fatto che Cogeninfra ha adottato e attua un proprio modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e successive modifiche ("Modello 231") e un Codice di Condotta disponibile su <https://www.bain.com/about/>. Il Fornitore si impegna a rispettare le disposizioni del D.Lgs. 231/2001, del Modello 231 e del Codice di Condotta di Cogeninfra e conferma di aver posto in essere tutte le misure e le cautele necessarie alla prevenzione dei reati di cui al D.Lgs. 231/2001 in linea con la propria struttura aziendale. L'inosservanza degli obblighi qui previsti costituirà una violazione sostanziale del presente Contratto e darà a Cogeninfra il diritto di risolvere il presente Contratto con effetto immediato, fatto salvo il diritto al risarcimento di eventuali danni causati a Cogeninfra.

21. MODIFICHE AL CODICE DI CONDOTTA DEI FORNITORI

Il presente Codice di condotta per i fornitori può essere rivisto o aggiornato da Cogeninfra di volta in volta. Nella misura in cui vi sia un conflitto tra il presente Codice di condotta per i fornitori e qualsiasi legge applicabile o disposizione di qualsiasi accordo tra Cogeninfra e il fornitore, si applicherà la legge o l'accordo applicabile.